

**Individuazione dei criteri che si applicheranno per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 3 febbraio 2017.**

*(delibera del 12 luglio 2017)*

Il Consiglio,

Al fine di procedere all'assegnazione delle sedi e delle funzioni ai magistrati ordinari in tirocinio, il C.S.M. ha costantemente fissato, con circolare, criteri oggettivi e predeterminati i quali - dando rilievo, per quanto possibile - incidono sulle graduatorie di concorso, ad esigenze personali di tutela della salute, di salvaguardia del nucleo familiare e della maternità o paternità, formate ai sensi dell'art. 8 D. Lgs 5.4.2006 n. 160.

Tanto premesso, il Consiglio delibera

l'approvazione dei seguenti criteri che si applicheranno per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 3.2.2017

**1.** - Attribuzione a ciascun magistrato in tirocinio di un punteggio di merito pari alla votazione complessiva riportata nel concorso per la nomina a magistrato, secondo graduatoria.

**2.** - **Ulteriore attribuzione, per motivi di famiglia, dei seguenti punteggi:**

**a)** per il coniuge, anche se separato o divorziato (in caso di affido condiviso della prole) o convivente, purché dalla convivenza sia nata prole, che eserciti documentata attività lavorativa svolta con carattere di continuità nella regione in cui si trova l'ufficio richiesto o in regione confinante o limitrofa: **punti 1**

**b)** per ogni figlio, anche naturale, purché riconosciuto e per ogni minore adottato o affidato in preadozione: **punti 1**

**c)** per ciascun genitore a carico ed effettivamente convivente da almeno un anno: **punti 0,50**

**d)** per ciascun fratello minore ed orfano di entrambi i genitori a carico ed effettivamente convivente: **punti 0,50**

**e)** in caso di accertata gravidanza del magistrato in tirocinio: **punti 3**

**f)** in caso di accertata gravidanza della moglie o della convivente del magistrato in tirocinio, che eserciti documentata attività lavorativa svolta con carattere di continuità nella regione in cui si trova l'ufficio richiesto o in regione confinante o limitrofa: **punti 2**

**g)** in caso di accertata gravidanza della moglie o della convivente del magistrato in tirocinio **punti 1,5**

**2.1** I punteggi di cui alle lettere **a)-b)-c)-d)** sono cumulabili tra di loro, fino ad un massimo di punti due.

**2.2** I punteggi di cui alla lettera **b)**, nel caso di figli in età compresa tra i sei e i dieci anni, sono aumentati di 0,5.

In tali casi il limite di cumulo dei punteggi di cui al capoverso 2.1 è di punti 2,5.

**2.3** I punteggi previsti dalla lettera **b)** quando i figli abbiano età compresa tra i tre e i sei anni sono raddoppiati.

In tali casi il limite di cumulo dei punteggi di cui al capoverso 2.1 è di punti 3.

**2.4** I punteggi di cui alla lettera **b)** sono triplicati per i figli di età inferiore a tre anni.

In tali casi il limite di cumulo dei punteggi di cui al capoverso 2.1 è di punti 4.

## **2.5 In ogni caso il limite di cumulo dei punteggi sopra previsti è di punti 4.**

Non si intendono a carico i familiari che godono di un reddito mensile superiore a 516,46 euro per persona al netto di ritenute previdenziali. *[tale norma è utile ai soli fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alle lettere c) e d)].*

Le circostanze che danno diritto ai punteggi di cui ai precedenti paragrafi **devono sussistere alla data dell'approvazione della presente delibera.**

**3.** - A parità di punteggi sarà data prevalenza alle posizioni occupate nella graduatoria definitiva del concorso per la nomina a magistrato.

**4.** - Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, al magistrato portatore di grave *handicap* fisico, ai sensi degli artt. 3 co. 3, 21 e 33 co. 6 della Legge 104/92, verrà riconosciuta precedenza assoluta nell'attribuzione del posto.

Analogamente, quando il portatore di *handicap*, qualificato ai sensi degli artt. 3, 3° co. e 21 L. 104/92, **sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti**, la precedenza verrà riconosciuta solo se il portatore di *handicap* **sia assistito dal magistrato in tirocinio**, conformemente a quanto previsto dal co. 5 dell'art. 33 della Legge 104/92, così come modificato dagli artt. 19 e 20 L. 8.3.2000 n. 53.

Attesa la particolare incidenza sulla graduatoria del riconoscimento in questione gli **interessati dovranno documentare in maniera analitica ed adeguata** l'effettività dell'assistenza prestata, nonché l'attualità della medesima a favore della persona portatrice di *handicap*. In tali casi, ai fini del riconoscimento della precedenza, il Consiglio Superiore della Magistratura, con particolare riferimento ai casi in cui il beneficio viene richiesto per le condizioni di un familiare, **potrà procedere ad audire i richiedenti il beneficio della l. 104/92, con riserva di compiere accurate indagini in merito alla sussistenza di tali requisiti, in particolare nei casi in cui il riconoscimento dell'*handicap* fosse avvenuto successivamente alla data del superamento delle prove orali del concorso.**

La condizione del portatore di grave *handicap* ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104 deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'art. 4 della Legge n. 104/92 citata.

**5.** - Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, ai sensi dell'art. 2 comma 22° della legge 150/2005 e dell'art. 17 legge 266/1999, al magistrato in tirocinio coniuge di militare, destinatario di un trasferimento a comando **successivo al decreto di nomina a magistrato ordinario**, verrà riconosciuta precedenza per la destinazione alla sede coincidente con quella ove presta servizio il coniuge. Nel caso in cui la sede di servizio del coniuge non sia sede di ufficio giudiziario, la prelazione può essere esercitata in relazione alla sede più vicina.

**6.** - Prima dell'assegnazione delle sedi il Consiglio si riserva la facoltà di pubblicare un elenco di sedi cd. a "*copertura necessaria*", individuate tra quelle rimaste vacanti in due pubblicazioni nelle ultime tre procedure concorsuali – concluse alla data dell'approvazione della presente delibera – per trasferimenti ordinari, per un massimo di 30 uffici giudiziari.

Per sedi a copertura necessaria sono da intendere quelle sedi destinate ai magistrati di prima nomina, che, ai sensi dell'art. 7 della Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod., siano state inutilmente pubblicate per più procedure concorsuali.

Il Consiglio nell'individuazione delle sedi, tra quelle che presentano il predetto requisito, terrà conto delle dimensioni dell'ufficio, della situazione dell'organico, con riferimento alla percentuale di copertura, e della tipologia degli affari trattati.

L'assegnazione alle predette sedi comporterà il riconoscimento di benefici **per i successivi trasferimenti in sedi di pari grado**, previsti dall'art. 43 della circolare 13778/2004, esclusivamente per i magistrati nominati con D.M. 3.2.2017, nei seguenti termini:

- a)** permanenza protratta per sei anni **punti 2,5;**
- b)** permanenza per il biennio successivo, fino al compimento dell'ottavo anno **punti 3,5.**

**Per un massimo di punti 6.**

7. - Ai fini della formazione della graduatoria i predetti magistrati in tirocinio dovranno presentare alle rispettive Corti di Appello o far pervenire direttamente al Consiglio (*protocollo.csm@giustiziacert.it*) o via fax (064457175 - 064453734), entro il termine improrogabile del **31 luglio 2017** una dichiarazione attestante la sussistenza degli eventuali titoli allegando la seguente documentazione anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà relative a:

- a) stato di famiglia;
- b) condizione di convivenza;
- c) coabitazione effettiva con il fratello o i genitori (questi ultimi da almeno un anno) ed un documento comprovante la mancanza o insufficienza (reddito mensile inferiore a 516,46 Euro per persona) dei redditi dei congiunti;
- d) documentazione idonea a comprovare l'attività del coniuge o del convivente, e precisamente:
  - certificazione dell'amministrazione di appartenenza per i dipendenti da aziende o enti pubblici;
  - attestazione del datore di lavoro e certificazione della posizione previdenziale per i dipendenti da aziende private;
  - posizione previdenziale ed iscrizione all'albo professionale da almeno due anni, ove sia richiesta per l'esercizio di quella attività, per i professionisti, i lavoratori autonomi e gli imprenditori.
- e) certificato medico attestante lo stato di gravidanza così come previsto al paragrafo 2.
- f) documentazione richiesta al paragrafo 4 ai fini dell'attestazione della sussistenza dell'*handicap* grave, nonché dichiarazione sostitutiva della certificazione di residenza del portatore di handicap e del magistrato che presta l'assistenza continuativa.

I magistrati in tirocinio dovranno presentare alle rispettive Corti d'Appello o far pervenire direttamente al Consiglio, entro lo stesso termine del **31 luglio 2017** una dichiarazione contenente l'indicazione delle associazioni di cui facciano od abbiano fatto parte dall'ingresso in magistratura.

8. - Le Corti cureranno l'inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura della documentazione ricevuta, che sarà fatta pervenire **entro il 2 agosto 2017.**

Sulla base della documentazione pervenuta sarà attribuito a ciascun magistrato in tirocinio il punteggio ad esso spettante che si aggiungerà - come già detto - a quello corrispondente alla votazione complessiva riportata nel concorso per magistrato.

I magistrati in tirocinio potranno prendere conoscenza della **graduatoria provvisoria** così formata dal **11 settembre 2017** presso la segreteria della Presidenza delle Corti di Appello.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il 15 settembre 2017 presso le Corti d'Appello che le invieranno, entro la stessa data, direttamente al Consiglio tramite posta certificata (*protocollo.csm@giustiziacert.it*) o via fax (064457175 - 064453734), comunicando, **comunque**, i nominativi di coloro che non hanno presentato osservazioni.

Con successiva delibera il C.S.M. approva la graduatoria definitiva.

L'elenco delle sedi da assegnare ai M.O.T. e la data di convocazione a Roma degli stessi, per l'indicazione della sede (secondo l'ordine della graduatoria definitiva), saranno comunicati alla Presidenza delle Corti di Appello con successiva delibera.

All'atto della scelta della sede i magistrati in tirocinio dovranno sottoscrivere, su apposito **modulo fornito dalla Terza Commissione**, la dichiarazione di cui alla circolare della Prima Commissione n. 12940 punto 46 del 25.5.2007 e succ. mod., attestante che nella sede prescelta non esistono cause di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, specificando, se del caso, l'entità dell'attività eventualmente svolta presso l'ufficio richiesto dal congiunto iscritto negli albi professionali di un circondario diverso.

**Si evidenzia che la sottoscrizione sopra indicata non sostituisce la dichiarazione, di cui al punto 47 della citata circolare, da rendere solo successivamente all'assunzione delle funzioni e da inserire attraverso il programma *cd. Valeri@*.**

Potrà in ogni caso essere esibita una dichiarazione di impegno a rimuovere le cause di incompatibilità entro il **31 gennaio 2018** sottoscritta dal professionista in relazione al quale risulta l'incompatibilità.

L'assegnazione della sede ai magistrati in tirocinio avverrà contestualmente per tutti i magistrati del concorso, anche per coloro che sono in aspettativa, i quali saranno convocati per la scelta della sede insieme con gli altri colleghi ma avranno facoltà di esprimere le loro preferenze nell'ambito delle sedi indicate per mezzo di delegato.

**Per i magistrati in tirocinio non ancora dichiarati idonei per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali tale scelta viene ad essere una "*preindicazione*" subordinata al concreto conferimento delle funzioni giurisdizionali.**

La Commissione, previa delibera di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali, proporrà al Consiglio la destinazione dei magistrati in tirocinio secondo le indicazioni preferenziali dei singoli magistrati; formulerà d'ufficio le proposte di destinazione degli stessi che, non presentatisi, non abbiano fatto pervenire tempestivamente richieste scritte o che, presentatisi, abbiano rinunciato all'esercizio della facoltà di scelta.

Il Consiglio si riserva, nell'adottare le decisioni definitive in ordine all'assegnazione dell'ufficio, di non attenersi alle indicazioni di preferenza manifestate, qualora sussistano, in concreto, particolari esigenze di servizio ovvero gravi motivi. Del pari il Consiglio non terrà conto dell'indicazione del candidato qualora essa collida con un giudizio di non idoneità all'immediato esercizio di quelle funzioni. In tali ipotesi i magistrati in tirocinio interessati, dopo essere stati sentiti, potranno essere destinati, con provvedimento motivato, ad uffici diversi da quelli richiesti.